

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia
Ambito direzionale Diritto pubblico
Divisione Progetti e metodologia legislativi
Bundesrain 20
3003 Berna

anticipata per email: cornelia.perler@bj.admin.ch

Procedura di consultazione dell'avamprogetto concernente le ordinanze relative alla legge sui giochi in denaro

Gentili signore,
Egredi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 2 marzo 2018 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e ringraziamo per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio.

Considerazioni generali

Innanzitutto si tiene ad elogiare lo sforzo della Confederazione al fine di aumentare la prevenzione contro il gioco eccessivo e la tutela dei giocatori. In particolare l'avamprogetto contiene dei compromessi che ottimizzano l'equilibrio tra le misure preventive strutturali e le misure preventive comportamentali. A titolo di esempio, oltre alle norme che impongono all'organizzatore di giochi in denaro di prevedere delle misure di protezione sociale, e questo anche per quanto riguarda i giochi in linea, si apprezzano le misure che sostengono e incoraggiano l'agire in maniera autonoma dei giocatori, come la messa a disposizione di quest'ultimo della facoltà di uscire temporaneamente dal gioco.

Da un punto di vista generale il Consiglio di Stato condivide il contenuto del summenzionato avamprogetto, tuttavia ci preme esporre alcune valutazioni concernenti singoli articoli.

Considerazioni sulla formulazione dei singoli articoli relative all'Ordinanza sui giochi in denaro (OGD)

Art. 29

cpv. 1

Si ritiene che l'uso del termine "in via eccezionale" non sia adeguato e vada pertanto tolto. L'art. 25 cpv. 3 della Legge sui giochi in denaro prevede che "il Consiglio federale determina in

quale misura l'Autorità intercantonale può autorizzare gli organizzatori di giochi di grande estensione a collaborare con altri organizzatori di giochi di grande estensione in Svizzera e all'estero". L'uso del termine "in via eccezionale" conduce ad una certa insicurezza giuridica, in quanto non vengono fornite le condizioni per soddisfare questa eccezionalità. La collaborazione dovrebbe essere autorizzata qualora le condizioni di cui alle lettere a-f sono adempiute, senza che vengano poste ulteriori riserve non meglio definite.

Art. 67

Attualmente per quanto riguarda i giochi di destrezza, gli apparecchi automatici sottostanno al diritto cantonale, alla stregua dei giochi d'intrattenimento. In virtù di questa competenza e nell'intento di prevenire e ridurre al minimo le conseguenze del gioco incontrollato, il Canton Ticino ha formulato un divieto generale valevole per tutto il territorio cantonale, proibendo l'installazione di apparecchi automatici da giochi remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere (cf. art. 10 della Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco). La *ratio* di tale divieto è dunque inequivocabile: si vuole tutelare i giovani ed evitare, più in generale, sperperi di denaro.

L'art. 67 cpv. 1 dell'avamprogetto in consultazione permetterebbe dal canto suo l'installazione di apparecchi automatici per giochi di grande estensione, oltre che nelle case da gioco (lett. a), anche nei luoghi pubblici di ristorazione o d'intrattenimento a pagamento (lett. b), nonché nelle sale da gioco destinate allo svolgimento di destrezza automatizzati (lett. c). Giusta il cpv. 3 di detto articolo, nei luoghi pubblici di ristorazione o d'intrattenimento a pagamento, sarebbe possibile installare fino a due apparecchi automatici. Questa limitazione non si applica invece qualora gli apparecchi soddisfano determinati requisiti: la posta massima è di cinque franchi (lett. a); la vincita è costituita da premi in natura di scarso valore (lett. b); la vincita massima non supera di 20 volte la posta (lett. c); un'unità di gioco dura almeno 30 secondi (lett. c).

Da una prima lettura il testo sembrerebbe non più permettere ai Cantoni di poter legiferare in materia, ciò che invece il Canton Ticino auspica di poter ancora fare.

Attualmente il Canton Ticino dispone di ben tre case da gioco, una di tipo A (Lugano) e due di tipo B (Mendrisio e Locarno). Alla luce di ciò, si ritiene che concedere la facoltà di poter installare questo genere di apparecchi remuneranti in denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, anche negli esercizi pubblici o in sale da gioco apposite, non sia necessario, né tantomeno opportuno. Considerato come la presenza di apparecchi automatici negli esercizi pubblici rappresenta un palese invito al gioco, vi è infatti, per i giovani in particolare, il rischio di lunghe oziose soste in ambienti non adatti alla loro educazione. Inoltre si rileva la mancanza di controlli relativi all'età minima dei giocatori. Il gestore del bar è infatti direttamente interessato al buon andamento degli affari e non rischia assolutamente nulla lasciando ai minorenni la libertà di giocare.

Ritenuto che sul territorio ticinese sono presenti all'incirca 2'500 esercizi pubblici, il potenziale numero di apparecchi che potrebbe essere installato è assai considerevole. Inutile dire quindi che i controlli sul territorio cantonale sul puntuale ossequio delle condizioni poste per la messa in esercizio, risulterebbero assai difficoltosi. Allo stesso modo i controlli fiscali sarebbero difficilmente attuabili, con il rischio quindi di sfuggire alle verifiche delle preposte autorità.

Non da ultimo vi è da rilevare come l'effetto delle diffide emanate dalle case da gioco per prevenire il gioco eccessivo e incontrollato verrebbe vanificato, poiché l'accesso ai giochi in denaro diventerebbe possibile in ogni esercizio pubblico senza nessun controllo.

In aggiunta a quanto appena esposto, si osserva che, considerato il particolare settore in cui si sta legiferando, il concetto di "immediate vicinanze" introdotto nel cpv. 3, debba essere maggiormente circostanziato. Questo nell'ottica di evitare interpretazioni soggettive e di poter così garantire un'applicazione uniforme del concetto.

Il Consiglio di Stato considera quindi indispensabile poter mantenere la competenza di legiferare in tale ambito, cosicché il principio generale del divieto di tali apparecchi da gioco remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro possa essere mantenuto sul territorio cantonale. L'uso di questo genere di apparecchi dovrebbe essere circoscritto unicamente all'interno delle case da gioco, ovvero in strutture in grado di garantire la sicurezza necessaria e in un ambiente controllato.

Subordinatamente, nell'eventualità in cui questa proposta non debba venir considerata, si chiede lo stralicio del cpv. 1 lett. b, nonché l'emanazione di norme e condizioni più severe per l'esercizio di tali apparecchi al di fuori delle case da gioco.

Art. 72

Alla lett. b si fa riferimento ad un "nesso chiaro per il giocatore tra i giochi senza posta e senza vincita e i giochi in denaro del medesimo organizzatore". Tale concetto non ci pare sufficientemente preciso e la norma si presterebbe pertanto a malintesi e difficoltà nello stabilire la sua applicabilità in un caso concreto.

Si auspica quindi che il concetto venga maggiormente precisato.

Art. 73

L'art. 74 del disegno della Legge sui giochi in denaro fa riferimento al divieto di proporre "*pubblicità importuna (recte: inopportuna) o ingannevole*". A nostro avviso, l'art. 73 dell'avamprogetto qui posto in consultazione non concretizza in maniera sufficiente questo divieto. La disposizione dovrebbe essere maggiormente precisa riguardo a ciò che sia considerato come inopportuno o ingannevole.

Inoltre potrebbe essere appropriato prevedere che tutte le pubblicità debbano contenere una menzione relativa ai pericoli legati ai giochi in denaro.

Art. 75

Considerato come uno degli scopi principali della legge sia la tutela dei giocatori contro il gioco eccessivo si ritiene poco opportuno concedere la possibilità di "regalare" dei crediti. Tale possibilità, benché apparentemente innocua, potrebbe rappresentare l'anticamera della dipendenza da gioco.

Si chiede pertanto di eliminare tale possibilità.

Art. 76

cpv. 1

A nostro avviso, il divieto di concessione di prestiti e anticipi nelle case da gioco a chi lo esercita per "mestiere", risulta pericoloso dal momento che la definizione di quest'ultimo concetto è alquanto interpretabile. Questo genere di attività, esercitata all'interno di una casa da gioco, presenta indubbiamente un certo numero di rischi. Tuttavia, per ovvie ragioni, non è possibile eliminare *tout court* il termine "per mestiere" in quanto significherebbe condannare anche i semplici prestiti tra privati, ciò che risulterebbe eccessivo.

A mente dello scrivente, per i suesposti motivi, sarebbe auspicabile definire in maniera chiara quali siano le condizioni necessarie per ritenere che l'esercizio "per mestiere" sia dato. Un suggerimento potrebbe essere fornito dal diritto penale, secondo cui la nozione di "mestiere" è realizzata qualora l'intento è di procurarsi redditi regolari alla stessa stregua di una professione.

Art. 79

A mente dello scrivente potrebbe essere opportuno precisare che il centro di prevenzione della dipendenza debba essere un'entità riconosciuta dai cantoni.

Si propone quindi la seguente modifica: «*Le case da gioco e gli organizzatori di lotterie e scommesse sportive collaborano con un centro di prevenzione della dipendenza riconosciuto dai Cantoni per attuare il piano di misure sociali*».

Per quanto riguarda le ulteriori Ordinanze poste in consultazione non vi sono puntuali osservazioni dal momento che corrispondono in larga misura alle regole e alla prassi vigenti.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.